



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Oggetto: **Rifiuto iscrizione apertura procedura Liquidazione Controllata – Società Mancini snc di Martini Claudio e C. n. rea PR 93859 n. RI 00149420341**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, “Registro delle Imprese” , che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’ unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente recita “ *L’ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*”;
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 12/07/2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 “Camera di Commercio, Industria artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 “procedimento di iscrizione su domanda”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;

PRESO IN ESAME il modello S2 inviato telematicamente in data 19/03/2024 prot. 46989 del 19/04/2024 relativo alla domanda di iscrizione dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, con contestuale nomina del liquidatore giudiziario, nella società Martini snc di Martini Claudio e C. n. r.i. 00149420341;

LETTA la sentenza del Tribunale di Parma, che ai sensi degli artt. 268 e seguenti del CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti del Sig. omissis, nomina il liquidatore Giudiziale e dispone l’inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d’impresa, la pubblicazione presso il registro delle Imprese;

RICHIAMATO l’art. 270 del CCII II comma “apertura della liquidazione controllata” che al punto f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ACCERTATO che il Sig. omissis era socio amministratore della società denominata “Martini snc di Martini Claudio snc e C. iscritta al registro imprese dell’Emilia, sede di Parma al n. rea 93859 e ri 00149420341, società cancellata dal medesimo registro imprese, con atto a ministero del Notaio Dott. Giovanni Fontanabona , rep n. 97465 del 22/02/2019, a far tempo dal 06/03/2019;



DATO ATTO che l'art. 33, i comma del CCII stabilisce che: “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”;

TENUTO CONTO che a seguito della sospensione della pratica e della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e dell'art. 11 del DPR 581/95, effettuata con la modalità “gestione correzioni” in data 22/04/2024, il professionista che ha proceduto all'invio della pratica, ha comunicato, in data 23/04/2024, che come riportato nella sentenza, anche se la ditta risulta cancellata, il Tribunale ha richiesto la trascrizione della sentenza stessa presso gli uffici competenti;

RITENUTO a parere di questo ufficio, che nel caso di specie, non è possibile dar corso all'istanza presentata in quanto la società risulta cancellata da oltre un anno e, anche se la norma sopraccitata fa esplicito riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale, si ritiene che si sia verificata la definitiva estinzione della società che non consente la relativa trascrizione considerando applicabile il dispositivo dell'art. 270 del CCII che ne prevede la pubblicità solo nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

LETTO l'art. 11, del D.P.R 581/1995 che attribuisce all'ufficio Registro Imprese la verifica della completezza formale della documentazione e l'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;

RITENUTO conseguentemente che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto dell'istanza portante l'apertura della liquidazione controllata sulla società in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma.

DETERMINA

1. di non accogliere per i motivi suddetti e a mente di quanto disposto dall'art. 11 del DPR 581/95 l'iscrizione della domanda specificata in premessa;
2. di comunicare all'impresa, presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata, il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del cod. civ;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)